



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 luglio 2012
(OR. en)**

12134/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0109 (NLE)**

**RHJ 5
MED 42
PESC 853
OC 371**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell'Unione

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 17.7.2012

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria
di un protocollo all'accordo euromediterraneo
che istituisce un'associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra,
riguardante un accordo quadro
tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania
sui principi generali della partecipazione
del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra¹, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell'Unione ("protocollo").
- (2) I negoziati si sono conclusi.
- (3) È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.
- (4) È opportuno che il protocollo sia applicato a titolo provvisorio, conformemente all'articolo 10, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

Articolo 1

La firma del protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell'Unione ("protocollo") è autorizzata a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione*.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

* Delegazioni: cfr. documento 12135/12.

Articolo 3

Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma¹, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a , il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ La data a decorrere dalla quale il protocollo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.